

L.R. Calabria 24 febbraio 2023, n. 8 (Art. 8).

Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.

Art. 8 Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 22/2010.

1. All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), l'espressione "trattamento retributivo di servizio" si interpreta nel senso che è riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato (1).

2. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

(1) Comma così modificato dall' art. 13, comma 1, L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).